



COMUNE DI CAGNO

Provincia di Como

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<i>Reg. Delib.</i> N. 2	OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI CAGNO E SOLBIATE. DELIBERAZIONE DI AVVIO DEL CONFRONTO PRELIMINARE CON LA POPOLAZIONE E LE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 7 BIS CO. 1 LEGGE REGIONALE 29/2006	<i>Public.</i> <i>N.</i> 46
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

L'anno DUEMILADICIOTTO addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1	RONCHINI CLAUDIO - Sindaco	Sì
2	TAMBINI ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
3	MAGRIN SERGIO - Consigliere	Sì
4	CANTONI DAVIDE - Consigliere	Sì
5	AZZOLINO MARCELLO - Consigliere	Sì
6	SASSI LAURA - Assessore	Sì
7	MATTIELLO MASSIMO - Consigliere	Sì
8	FICARA YLENIA - Consigliere	No
9	BERNASCONI CRISTINA - Consigliere	Sì
10	RODIGARI LUANA - Consigliere	No
11	SEMINARA CARMELO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Ing. RONCHINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. Massimo NESSI.

Il SINDACO dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI CAGNO E SOLBIATE. DELIBERAZIONE DI AVVIO DEL CONFRONTO PRELIMINARE CON LA POPOLAZIONE E LE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 7 BIS CO. 1 LEGGE REGIONALE 29/2006

Il Sindaco espone i motivi che hanno indotto l'Amministrazione a iniziare l'iter per la fusione tra i Comuni di Solbiate e Cagno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- sulla base dell'esperienza degli amministratori in carica, è maturata l'idea di dare vita al progetto di fusione tra i Comuni di Solbiate e Cagno, originando un nuovo Comune;
- i due Comuni hanno fra loro un rapporto di contiguità territoriale;
- i Comuni di piccole dimensioni demografiche sono caratterizzati da crescenti difficoltà economico-finanziarie, organizzative e di sempre più limitate erogazione di servizi a favore delle proprie Comunità;
- questa delibera preliminare è funzionale a rendere partecipe la cittadinanza sui motivi della fusione, quale confronto con la popolazione e le parti sociali ed economiche interessate alla e dalla fusione, a cui seguirà la delibera di approvazione definitiva;

VALUTATO che:

- le risorse finanziarie a disposizione dei Comuni sono in costante diminuzione;
- l'aumento delle dimensioni organizzative è di fondamentale importanza per garantire adeguati livelli di innovazione e miglioramento organizzativo e più alti livelli di forza contrattuale nel negoziare con soggetti terzi condizioni di collaborazione vantaggiose;

STABILITO che le due Amministrazioni:

- hanno impostato fin da subito un percorso partecipato aperto alla popolazione, costituendo nel corso dell'anno 2017 dieci tavoli di studio dedicati ai singoli servizi comunali, cui hanno aderito anche rappresentanti delle associazioni locali e liberi cittadini;
- hanno lavorato alla stesura del "Documento progettuale di Fusione tra i Comuni di Cagno e Solbiate. Una scelta per il futuro" allegato al presente atto con il fine di rappresentare motivi, modalità e fini della fusione;

VISTO l'art. 15 "Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni" del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

"1. a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

VISTA la Legge Regionale n. 29/2006, recante “Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali” come modificata dalla L.R. n. 17/2017 “Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della L.R. 29/2006” e in particolare:

- Art. 7 bis (Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati):

1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, (della legge del 2006, n.d.r.) e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il Comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater.

5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'articolo 7 quater;

Art. 7 quater (Referendum consultivo comunale):

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell'articolo 7 ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

- Art. 7 quinquies (Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)

1. Il referendum di cui all'articolo 7 quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

RITENUTO pertanto di esprimere l'interesse e la volontà di fondere i Comuni di Solbiate e Cagno e di approvare, mediante il presente atto, l'iniziativa di modifica territoriale per la costituzione di un nuovo comune derivante dalla fusione dei medesimi;

VISTO che, come si evince dalle disposizioni di legge sopra richiamate:

- dopo avere espresso la volontà di fondersi, i Comuni interessati devono fare trascorrere almeno 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento entro cui, chiunque abbia interesse, singoli cittadini iscritti elenchi elettorali o associazioni locali, potrà presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa di fusione;
- i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale;

DATO ATTO che:

- ai sensi della L.R. n. 29/2006 art. 7 bis co. 1 è necessario proporre il quesito referendario per come segue, **“Volete che i Comuni di Solbiate e Cagno siano unificati?”**. **Risposta: SI, NO;**
- trattandosi di una fusione, è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo Comune, la cui scelta sarà rimessa al relativo quesito referendario: **“Volete che il nuovo Comune sia denominato: a) Comune di Solbiate con Cagno b) Comune di Solagno”**.

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

CON voti:

- FAVOREVOLI unanimi dei n. 9 Consiglieri presenti
espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto riportato in premessa:

1) di APPROVARE il presente atto di avvio del procedimento di fusione dei Comuni di Solbiate e Cagno con allegato “Documento progettuale di Fusione tra i Comuni di Cagno e Solbiate. Una scelta per il futuro”;

2) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 7 *bis* della L.R. 29/2006, il presente atto quale delibera preliminare funzionale al coinvolgimento di chiunque abbia interesse, singoli cittadini iscritti elenchi elettorali o associazioni locali, alla presentazione di osservazioni e proposte sull’iniziativa di fusione da depositare presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cagno o trasmettere per e-mail entro il sessantesimo (60) giorno dalla pubblicazione del presente atto. Per entrambe le modalità dovranno apparire chiare le generalità del soggetto proponente e la proposta/osservazione esposta;

3) di PROPORRE il quesito referendario per come segue, **“Volete che i Comuni di Solbiate e Cagno siano unificati?”**. **Risposta: SI, NO;**

4) di INDIVIDUARE la denominazione del nuovo Comune, la cui scelta sarà rimessa al relativo quesito referendario: **“Volete che il nuovo Comune sia denominato: a) Comune di Solbiate con Cagno b) Comune di Solagno”**;

5) di TRASMETTERE la presente deliberazione alla Struttura Regionale Rapporti con gli Enti territoriali e Riorganizzazione dei processi amministrativi nelle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 7 bis, co. 4, L.R. 29/2006;

QUINDI, con successiva votazione resa per alzata di mano e avente il medesimo risultato della precedente

DELIBERA

di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: RONCHINI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Roberto TAMBINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Massimo NESSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente verbale di deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile dal sito web istituzionale del Comune il giorno 06/02/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 06/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Massimo NESSI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimo NESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **01/02/2018**

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Lì, 06/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Massimo NESSI